

(Allegato 1)

AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE

Riservata a organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale per lo svolgimento di attività di interesse generale in attuazione del principio di sussidiarietà orizzontale, ai sensi del Decreto Legislativo n. 117 del 03 luglio 2017 (“Codice del Terzo Settore”)

Il principio di sussidiarietà è regolato dall'articolo 118 della Costituzione Italiana “Stato, Regioni, Province, Città Metropolitane e Comuni favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio della sussidiarietà”. Le istituzioni sono tenute a favorire condizioni utili ai cittadini ed alle aggregazioni sociali al fine di agire liberamente nello svolgimento della loro attività per il bene comune. Il cittadino, sia come singolo, sia attraverso i corpi intermedi, deve avere la possibilità di cooperare con le istituzioni nel definire gli interventi che incidano sulle realtà sociali a lui più vicine. La partecipazione attiva alla vita pubblica della propria comunità ha un duplice valore:

- consente di concorrere all'azione della pubblica amministrazione per il raggiungimento di obiettivi di interesse generale;
- promuove una cultura della consapevolezza civica, favorisce l'identità della comunità e il senso di appartenenza ad essa.

Il Comune di Mirandola con il presente Avviso, consapevole dell'alto valore del principio costituzionale di sussidiarietà, nel rispetto dei principi di imparzialità, pubblicità, trasparenza, partecipazione e parità di trattamento, intende individuare un'organizzazione di volontariato o una associazione di promozione sociale con cui stipulare una convenzione per l'esercizio, in regime di volontariato, di servizi di attività di interesse generale, in attuazione del principio di sussidiarietà orizzontale, come deliberato dalla Giunta n. 216 in data 2/12/2021.

L'ente responsabile della procedura è COMUNE DI MIRANDOLA, con sede in Via Giolitti 22 - 41037 Mirandola - telefono 0535 29511 - PEC: comunemirandola@cert.comune.mirandola.mo.it

Responsabile del procedimento: Dott. Gianni Doni

Art.1 ATTIVITÀ OGGETTO DELLA CONVENZIONE

In attuazione del principio di sussidiarietà orizzontale per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale che valorizzino la persona, migliorino la qualità della vita dell'individuo e, di conseguenza, della collettività, a norma dell'art. 56 “Convenzioni” del Codice, intende affidare ad una organizzazione di volontariato o ad una associazione di promozione sociale lo svolgimento delle seguenti attività di interesse generale (art. 5, comma 1, lett. e) e i), e art. 6 del Codice) in favore della collettività del Comune di Mirandola:

- attività rientranti nelle finalità di cui all'art. 8 della Legge Regionale 4 dicembre 2003, n. 24, “Disciplina della polizia amministrativa locale e promozione di un sistema integrato di sicurezza”. Tale utilizzazione è volta a realizzare una presenza attiva sul territorio, aggiuntiva e non sostitutiva rispetto a quella ordinariamente garantita dalla polizia locale, con il fine di promuovere l'educazione alla convivenza e il rispetto della



legalità, il rispetto dell'ambiente, la mediazione dei conflitti e il dialogo tra le persone, l'integrazione e l'inclusione sociale.

Art.2 VOLONTARI, ATTIVITÀ, RIMBORSI SPESE

Per le attività di volontariato, ai sensi del Codice del terzo settore (art. 17, comma 3, e art. 56, comma 2), è previsto esclusivamente il rimborso alle associazioni di volontariato, da parte delle Amministrazioni, delle spese effettivamente sostenute e documentate. Si specifica, inoltre, che gli eventuali rimborsi per il singolo volontario sono in ogni caso assoggettati ai seguenti limiti:

- non possono eccedere i 10,00 (dieci) euro giornalieri e i 150,00 (centocinquanta) euro mensili;
- l'organo sociale competente deve aver preventivamente deliberato sulle tipologie di spese e le attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso.

Art.3 RIMBORSO

Resta inteso che l'ammontare del rimborso annuo di spese debitamente rendicontate, messo a disposizione dall'Amministrazione Comunale, comprensivo del rimborso degli oneri per la copertura assicurativa dei singoli volontari come previsto nel successivo paragrafo, sarà nei limiti dello stanziamento di quanto previsto a bilancio che a valere per l'anno 2022 - 2024 risulta di essere di € 2.000,00 per ogni anno per un totale di € 6.000,00.

Art.4 ASSICURAZIONE

I volontari che saranno impiegati a seguito della stipula della convenzione verranno assicurati dall'Amministrazione Comunale, così come previsto dall'art. 8, comma 2, lettera d), della Legge Regionale 4 dicembre 2003, n. 24, "Disciplina della polizia amministrativa locale e promozione di un sistema integrato di sicurezza".

Art.5 CHI PUÒ PARTECIPARE

Possono partecipare alla presente procedura comparativa le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale senza fini di lucro del territorio, e che siano in possesso dei requisiti previsti dal Codice e precisamente:

- le iscrizioni nei registri attualmente previsti dalle normative di settore, considerando che il "registro unico nazionale del Terzo Settore" non risulta ancora operativo (art. 101, comma 3);
- il possesso di requisiti di moralità professionale;
- possano dimostrare adeguata attitudine da valutarsi con riferimento alla struttura, all'attività concretamente svolta, alle finalità perseguite, al numero degli aderenti, alle risorse a disposizione e alla capacità tecnica e professionale, intesa come concreta capacità di operare e realizzare le attività oggetto di convenzione, capacità da valutarsi anche con riferimento all'esperienza, organizzazione, formazione e aggiornamento dei volontari (art. 56, commi 1 e 3).

Art.6 PROGETTO

I partecipanti sono tenuti a presentare un sintetico progetto di attività nell'ambito dei servizi



previsti dal presente avviso, specificando eventuali collaborazioni di partenariato con altre associazioni di volontariato. Il progetto dovrà comprendere il contenuto e le modalità dell'intervento volontario, il numero, almeno approssimativo, delle persone impegnate nelle attività che saranno convenzionate, le modalità di coordinamento dei volontari con gli operatori degli uffici pubblici, le eventuali coperture assicurative ulteriori rispetto a quelle fornite dall'Amministrazione e le spese da ammettere a rimborso. Nell'ambito del progetto dovrà essere previsto l'istituzione di un registro dei volontari.

Art. 7 VALUTAZIONE DELLE PROPOSTE PROGETTUALI E CRITERI DI VALUTAZIONE

La valutazione delle proposte progettuali pervenute e ritenute ammissibili alla presente procedura, saranno valutate secondo i criteri e relativi punteggi come di seguito specificato:

		Punteggio Max Attribuibile
1	Proposta progettuale dell'organizzazione gestionale dei servizi da svolgere come indicato nel punto 6	30
2	Competenze professionali in merito alla sicurezza urbana e del territorio e compiti attribuibili agli assistenti civici secondo la vigente normativa	40
3	N° soci iscritti residenti nel Comune di Mirandola	30

Art.8 DURATA

La convenzione decorrerà dalla firma della stessa ed avrà scadenza il 31/12/2024 con possibilità di ulteriore proroga biennale.

Art. 9 IMPEGNI DEL COMUNE DI MIRANDOLA

Il rapporto convenzionale avrà durata di 3 (tre) anni, rinnovabile con decorrenza dalla stipula della convenzione indicativamente dal 01.09.2022 e scadenza entro e non oltre la data del 31 dicembre 2024.

Il Comune di Mirandola, in relazione alle azioni richieste e delle proposte progettuali presentate, come disciplinate dettagliatamente dalla successiva convenzione tra le parti, provvederà a corrispondere per l'intera durata della convenzione un rimborso complessivo massimo di Euro 6.000,00 (oneri fiscali ex art. 79 D. Lgs 117/2017 e art. 4 DPR 633/72), importo calcolato sulla base di precedenti gestioni.

La somma sarà corrisposta a titolo di rimborso delle spese sostenute dall'associazione/organizzazione di volontariato a seguito di puntuale ed analitica rendicontazione delle stesse come indicato in convenzione.

Art.10 MANIFESTAZIONE DI INTERESSE

Gli operatori interessati devono dichiarare il possesso dei requisiti previsti ai paragrafi precedenti e fornire le informazioni necessarie per la formulazione della graduatoria, in forma scritta, facendo pervenire entro e non oltre le ore 13,00 del giorno 01/08/2022, la propria proposta in busta chiusa con la scritta esterna "PROCEDURA COMPARATIVA PER ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO" mediante presentazione:



- all'Ufficio Protocollo dal 18/07/2022 al 01/08/2022 da martedì a sabato negli orari 08.30 – 12.30
- ovvero con invio a mezzo PEC comunemirandola@cert.comune.mirandola.mo.it

Stilata la graduatoria, l'Associazione o l'Organizzazione di volontariato risultata idonea formalizzerà con l'Amministrazione i rapporti reciproci mediante la sottoscrizione di una Convenzione per lo svolgimento delle attività proposte e per il riconoscimento del rimborso spese erogato a norma degli artt. 17 c. 3. e 56 del Codice. A tal fine l'Amministrazione Comunale può, a suo discrezionale ed insindacabile giudizio, valutare l'opportunità di aggregare più proposte in relazione agli obiettivi da perseguire.

Art.11 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

A norma del D. Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii. come modificato dal D. Lgs. 101/2018 e regolamento UE 2016/679 i dati personali dei partecipanti saranno acquisiti e trattati esclusivamente per le finalità connesse alla selezione, nonché per gli obblighi informativi e di trasparenza imposti dall'ordinamento.

ART. 12 RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Ai sensi del D. Lgs. 50/2016 e del D. Lgs. 56/2017 il responsabile del procedimento è individuato nella persona del Dott. Gianni Doni Comandante del Servizio Polizia Locale.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Dott. Gianni Doni